

Determinazione aliquota ICI - Anno 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30/03/2007, esecutiva, con la quale venivano approvate per l'anno 2007, le aliquote, le riduzioni d'imposta nonché le detrazioni che seguono:

Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) compresi gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi degli artt.817 e 818 del codice civile ai sensi dell'art.30, comma 12, della legge 488/1999 e della circolare 25/5/1999 n.314/E:

1. ALIQUOTA cinque per mille

DETRAZIONE Euro 103,29;

2. :Altri immobili ALIQUOTA sette per mille

Dato atto che con lo stesso provvedimento veniva confermato ai fini dell'accertamento I.C.I. per l'anno 2007 la determinazione da parte del Settore Tecnico comunale dei valori unitari comunali per le aree edificabili ricadenti in zona B:

- € 25,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona B e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998;

€40,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona B al di fuori della medesima zona rossa;

Visto che, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l'approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

concernente la istituzione , successive modificazioni ed integrazioni e ,504 .n ,1992dicembre 30 .Lgs.Capo I del D ,Visto il Titolo I ;«(I.C.I)dell'«Imposta comunale sugli immobili

Visto l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l'art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

– ;istituito i vari servizi d' ,seppure in condizioni ragionevolmente minime ,reperire i mezzi per assicurare

– assicurare l'equilibrio del bilancio 2007;

– esercitare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

le stesse aliquote per l'applicazione dell'imposta ,richiamate ai sensi delle norme prima ,2008per l'anno ,di potere confermare :2007nonchè le riduzioni e le detrazioni d'imposta applicate per l'anno (I.C.I)comunale sugli immobili

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

»169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;«.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/12/2007 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 è stato differito al 31/3/2008.

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2244/2007;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n.15 , votanti n. 12, , astenuti 3 (Rescigno, Moccia e Cardaropoli Claudio – consiglieri di minoranza) voti favorevoli n. 12,

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le stesse aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 applicate per l'anno 2007 e cioè:

3. ALIQUOTA cinque per mille

DETRAZIONE Euro 103,29;

4. :Altri immobili ALIQUOTA sette per mille

2) Di confermare per l'anno 2008 ai fini dell'accertamento I.C.I. per l'anno 2007 la determinazione da parte del Settore Tecnico comunale dei valori unitari comunali per le aree edificabili ricadenti in zona B:

- € 25,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona B e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998;

€40,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona B al di fuori della medesima zona rossa;

3) Dare atto:

che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all'ultimo gettito annuale realizzato;

che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

4) Di dare atto che oltre alle detrazioni di cui sopra, spetta la nuova detrazione statale pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 euro, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall'art.1, comma 5, della legge n.244/07.

Con successiva votazione resa da n. 12 consiglieri votanti su 15 presenti – Astenuti 3 (, Moccia e Cardaropoli Claudio – consiglieri di minoranza), con voti favorevoli 12 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.